

COMUNE DI MONTE GIBERTO (FM)

(Approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 27.09.2013)

Ambito Terr.le Sociale XIX CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Regolamento per il funzionamento della Conferenza Ristretta dei Sindaci dei Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti

Art.1

Composizione

La Conferenza ristretta dei Sindaci dei Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti, costituita all'interno del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Terr.le Sociale XIX, è composta da tutti i Sindaci dei Comuni, o dagli Assessori eventualmente delegati, dei Comuni con una popolazione residente pari o inferiore ai cinquemila abitanti, compresi nel territorio ATS XIX, aderenti alla "Convenzione attuativa per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali".

Art. 2

Sede della Conferenza

La Conferenza ha sede a Fermo, presso il comune di Fermo, ente capofila dell'Ambito Sociale XIX. La stessa può essere convocata anche in sede diversa.

Art.3

Organi

Sono organi della Conferenza dei Sindaci:

- La Conferenza ristretta dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito Terr.le Sociale XIX con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti.
- Il Presidente, nella persona del Sindaco dell'ente capofila di Ambito Sociale.

Art.4.

Funzioni della Conferenza dei Sindaci

La Conferenza svolge le funzioni previste dalla "Convenzione attuativa per la Gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali".

Gli atti della Conferenza Ristretta dei Sindaci esprimono un indirizzo politico – amministrativo, in quanto definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare per i Comuni firmatari della succitata Convenzione.

In particolare, in riferimento alla succitata Convenzione attuativa e per garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio comune, svolge le specifiche funzioni appresso elencate:

- programma e esprime indirizzi in merito ai servizi socio-assistenziali associati, in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli

Comuni coinvolti e della programmazione territoriale, disposta a livello di Ambito Sociale ed approvata dal Comitato dei Sindaci.

- Approva le rendicontazioni periodiche, redatte dal Dirigente responsabile dell'Ufficio comune.
- Approva il Bilancio di previsione annuale, con la definizione della compartecipazione economica degli enti firmatari della succitata Convenzione, necessaria alla gestione dei servizi associati.
- Verifica e controlla il raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio comune, l'efficacia e funzionalità dell'attività associata e l'adeguatezza della Convenzione, sulla base di relazioni predisposte dal Dirigente responsabile dell'ufficio comune.
- Propone l'approvazione, presso i Consigli Comunali degli Enti convenzionati, di Regolamenti comunali omogenei, in modo da garantire uniformità nelle procedure amministrative.
- Fornisce eventuali indicazioni in merito alle forme di pubblicità delle iniziative riguardanti le funzioni gestite dall'Ufficio comune.

Art.5

Funzioni del Presidente

La presidenza della Conferenza ristretta dei Sindaci è affidata al Sindaco dell'ente capofila dell'Ambito Terr.le Sociale XIX.

I componenti della Conferenza individuano al loro interno il Vice Presidente.

Per la carica di Presidente e di Vice presidente non sono previsti gettoni di presenza.

Il Presidente rappresenta la Conferenza ristretta dei Sindaci, presiede le sedute, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge ed il regolamento, concede la facoltà di parlare e disciplina gli interventi, con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire la partecipazione di tutti i componenti alla discussione.

Il Presidente apre e chiude i lavori della Conferenza dei Sindaci. Controfirma gli atti deliberativi approvati.

In caso di assenza o impedimento tanto del Presidente che del Vice Presidente, per ragioni di urgenza, le funzioni del Presidente possono essere svolte dal membro della Conferenza più anziano di età.

Art.6

Convocazioni

La Conferenza è convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente luogo, data e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

La Conferenza deve essere convocata almeno due volte l'anno e deve essere altresì convocata quando ne facciano esplicita richiesta la metà più uno dei suoi componenti.

Art.7

Ordine del Giorno

L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente della Conferenza anche su argomenti non ricompresi nel precedente art. 4.

Ogni membro della Conferenza ha la facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno ed il Presidente li inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla richiesta.

L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno o più componenti.

Art.8

Deposito e consultazione degli atti

Gli atti adottati dalla Conferenza dei Sindaci, controfirmati dal Presidente e dal Segretario della Conferenza, di cui al successivo art. 11, dovranno essere progressivamente numerati e trasmessi in copia ad ogni componente.

Gli originali degli atti assunti dalla Conferenza dei Sindaci sono conservati presso l'ente capofila dell'Ambito Terr.le Sociale XIX, dove potranno essere consultati da chiunque ne faccia esplicita richiesta.

Il Segretario della Conferenza cura per ogni seduta la stesura del verbale, registrando altresì le deliberazioni adottate.

I verbali delle sedute della Conferenza dei Sindaci sono trasmessi in copia ad ogni componente.

Art. 9

Validità delle Sedute

I componenti della Conferenza ristretta sono tenuti a prendere parte, personalmente, alle sedute della Conferenza stessa.

In caso il Sindaco o l'Assessore delegato fossero nell'impossibilità di partecipare ad una riunione, dovranno darne preventiva comunicazione al Presidente, al fine di giustificare la partecipazione di altro rappresentante dell'Ente, rilasciando specifica delega scritta e piena rappresentatività. Il Vice Sindaco non ha bisogno di alcuna delega formale.

Possono partecipare alle riunioni della Conferenza gli Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni coinvolti, senza diritto di voto, a meno che l'Assessore partecipi già al Comitato in quanto delegato dal Sindaco.

Ogni membro della conferenza (Sindaco o suo delegato) può assumere la delega di altri due componenti, esibendo specifica delega scritta.

La Conferenza è validamente riunita in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

La Conferenza si intende valida in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, quando siano presenti almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci non è previsto alcun gettone di presenza.

Art. 10

Validità delle Decisioni

Le decisioni della Conferenza sono prese a maggioranza assoluta.

Sono considerati votanti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. Gli astenuti sono computati ai soli fini del numero legale.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono rese in forma palese.

Il risultato delle votazioni è riportato nel processo verbale. In caso di astensione o voto contrario il componente può dichiarare i motivi che sono riportati nel processo verbale.

In caso di contestazione sulla votazione il Presidente può disporre l'immediata ripetizione.

Art. 11

Segreteria della Conferenza dei Sindaci

L'assistenza tecnica e amministrativa ai lavori della Conferenza dei Sindaci è assicurata dal Dirigente Coordinatore, Responsabile dell'Ufficio comune, che, in particolare:

- cura la convocazione delle sedute, il reperimento della sede dei lavori, l'acquisizione e la verifica degli atti da sottoporre alla Conferenza, la verifica degli orari, delle presenze e di quant'altro previsto per la regolarità dello svolgimento dei lavori;
- cura gli atti cartacei e informatici da produrre, conservare, aggiornare, ricercare, riprodurre e mettere a disposizione;
- garantisce i contatti prima e dopo la seduta con i Componenti e con gli enti collegati in termini di collaborazione, informazione, trasmissione e richiesta di quanto relativo ai lavori della Conferenza;
- redige e trasmette ai componenti della Conferenza dei Sindaci gli atti prodotti dalla Conferenza stessa ed i verbali delle sedute.

Assume la funzione di verbalizzante delle sedute della Conferenza un addetto della sede centrale dell'Ufficio comune dell'Ambito Sociale XIX.

Art.12

Modifiche del Regolamento

Il regolamento e le sue eventuali modifiche e/o integrazioni devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti la Conferenza stessa.